

**TITOLO VI. N.O.I.F.- CONTROLLI SULLA GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE**

**Art. 77
Controllo sulle Leghe**

La F.I.G.C., a norma dell'art. 24 dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale.

**Art. 78
Composizione della Co.Vi.So.C.**

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).
2. La Co.Vi.So.C. si compone di un Presidente e di quattro membri nominati, per due anni, dal Consiglio Federale fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico-contabili ed economico-finanziarie.
3. La F.I.G.C. garantisce il regolare funzionamento della Co.Vi.So.C. ed assicura alla Commissione i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
4. L'attività preparatoria ed attuativa della Co.Vi.So.C. è coordinata da un professionista esperto nelle materie indicate al comma 2.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale; agli stessi soggetti, tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio, è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale. Tale divieto permane sino a due anni dopo la cessazione dell'incarico.

**Art. 79
Attività consultive**

La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente della F.I.G.C. ai fini dell'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione stessa nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico e fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80
Attività di controllo

Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche.

Nell'ambito della sua attività la CO.VI.SO.C. può proporre l'attivazione di inchieste e procedimenti disciplinari.

Art. 81
Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.
2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
3. Il Presidente Federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82
Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.

La proposta di cui all'art. 81, comma 2 è vincolante per la F.I.G.C.

Art. 83
Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.

Art. 84
Rendicontazione delle attività sociali

La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C., idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Co.Vi.So.C. i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.

Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

I. Bilancio di esercizio.

- A. Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale, alla relazione contenente il giudizio della società di revisione, nei casi previsti dal successivo art. 88, al verbale di approvazione, alla dichiarazione di conformità

all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.

- B. Gli obblighi di cui alla precedente lettera A si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt.2433 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
- C. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

II. Relazione semestrale.

- A. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- B. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.
- C. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
- D. Le note esplicative ed integrative devono:
 - a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
 - b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
 - c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

III. Prospetto RI con indicazione del rapporto ricavi/indebitamento.

- A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D.
- B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento riferito alla data di chiusura

dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati.

- C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto RI riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto RI, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, (b) il prospetto RI, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
- D. Per la determinazione del rapporto "ricavi/indebitamento", i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni; i proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radio-televisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie; i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da negoziazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (ivi compresi i premi di valorizzazione ed i proventi da compartecipazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti da contributi periodici, sia federali, sia dei soci, sia di Enti vari corrisposti con carattere di continuità da almeno tre esercizi.

Se alla data del 31/12 il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI di cui alla precedente lettera C (a).

I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

L'indebitamento da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per debiti di compartecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.

La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività calcistica. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni biennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci certificati o, per le società che non abbiano l'obbligo della certificazione dei bilanci, che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione iscritta all'Albo speciale ex art. 161 D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998.

Il parametro di riferimento è stabilito nella misura minima di 3 unità di ricavo per 1 unità di indebitamento.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società.

IV Prospetto PA con indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale

- A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell'esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D.
- B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio di esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati.
- C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, (b) il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto

sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

- D. Per la determinazione del rapporto "patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale", il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità.

La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.

V Prospetto PD con indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

- A. Nel "Prospetto PA", le società devono evidenziare un distinto "prospetto PD" riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.
- B. Per la determinazione del rapporto "patrimonio netto contabile/ diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori", fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.
- C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.

I prospetti di cui ai paragrafi III, IV e V devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile; ai prospetti deve essere unita una dichiarazione con la quale il legale rappresentante della società e il soggetto responsabile del controllo contabile attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Co.Vi.So.C., la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti con le risultanze delle scritture contabili.

Art. 86
Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

I componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale e il soggetto responsabile del controllo contabile devono informare senza indugio la Co.Vi.So.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano:

- a) costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali;
- b) avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- c) pregiudicare la continuità dell'impresa.

Art. 87 **Ispezioni e controlli**

La Co.Vi.So.C., previa autorizzazione della CONSOB per le società quotate in borsa, può:

- a) effettuare ispezioni presso le società e richiedere a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari;
- b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.

Art. 88 **Certificazione dei bilanci**

Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. i bilanci annuali.

Salvi gli obblighi derivanti dalle leggi dello Stato, i bilanci delle società di Serie A e di Serie B devono essere certificati da una società di revisione iscritta nell'albo CONSOB. Le società neopromosse in Serie B non sono tenute alla certificazione del bilancio.

Art. 89 **Iscrizione ai Campionati e ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori**

Il Consiglio Federale fissa annualmente le norme per l'iscrizione ai Campionati e per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.

Art. 90

Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del Codice di giustizia sportiva.
2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 85 e 86 è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società della L.N.P. e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della L.P.S.C.. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.
3. In caso di mancato rispetto del rapporto ricavi/indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre nella misura minima di 3 unità di ricavo per 1 unità di indebitamento, la Co.Vi.So.C., con provvedimento motivato, dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati; b) in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibili all'uopo effettuati. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto ricavi/indebitamento nella predetta misura minima.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 3 è adottato altresì nei confronti delle società che omettano l'invio delle informazioni relative al rapporto di cui al medesimo comma. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, previo invio dei documenti da cui risulta il rispetto del rapporto di cui al comma 3.
5. In caso di omesso invio dei documenti di cui agli artt. 85 e 86, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C., con provvedimento motivato, dispone la sospensione dei contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere.
6. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine concesso la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone, con provvedimento motivato, la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.
7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata r.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituita la Co.A.Vi.So.C. (Commissione di Appello sulla Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche), composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da quattro membri nominati per un biennio dal Consiglio Federale fra persone aventi gli stessi requisiti professionali e di indipendenza richiesti per i componenti della Co.Vi.So.C.. Per i suddetti componenti valgono le stesse condizioni di incompatibilità richiamate dall'art. 78, comma 5.
2. I componenti della Co.A.Vi.So.C. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
3. La Co.A.Vi.So.C. esprime parere motivato alla F.I.G.C. sui reclami proposti dalle società avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati.
4. La Co.A.Vi.So.C. decide sui reclami delle società avverso i provvedimenti della Co.Vi.So.C. di cui all'art. 90 commi 3 e 4.
5. La Co.A.Vi.So.C. si avvale di un segretario, nominato dal Presidente federale, ed esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su proposta della stessa, dal Consiglio Federale.

Art. 90 ter

Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Co.A.Vi.So.C., ivi compresi i procedimenti di ammissione ai campionati, sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.